



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Sviluppo Economico
Ufficio SUAP

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

STRUTTURA UNICA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI

**AGLIE' - ALICE SUPERIORE - ALPETTE - BAIRO - BARONE CANAVESE - BORGIALLO -
BROSSO - BUSANO - CANISCHIO - CASTELNUOVO NIGRA - CERESOLE REALE -
CHIESANUOVA - CINTANO - COLLERETTO CASTELNUOVO - CUCEGLIO - CUORGNE' -
FAVRIA - FRASSINETTO - INGRIA - ISSIGLIO - LOCANA - LUGNACCO - MEUGLIANO -
NOASCA - ORIO CANAVESE - PECCO - PERTUSIO - PRASCORSANO - RIVAROSSA - RONCO
CANAVESE - RUEGLIO - SAN COLOMBANO B.TE - SAN GIORGIO CANAVESE - TORRE
CANAVESE - TRAUSELLA - TRAVERSELLA - VALPERGA - VALPRATO SOANA
VICO CANAVESE - VIDRACCO - VISTRORIO**

SEDE ATTIVITA' - COMUNE DI LOCANA

PRATICA N° 2016/253 DEL 28/04/2016

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

Premesso che la Sig.ra BUGNI BATTE Paola, con sede in Localita' Casette Alpe Trucci snc, Locana (TO), Partita IVA 11526470015 ha presentato in data 28/04/2016 istanza per modifiche in fabbricato ad uso agricolo in loc. Casette Alpe Trucci snc, acclarata al protocollo n° 1394/2016 di prot. e successivamente integrata in data 10/06/2016 al prot. n. 1832/SUAP e in data 22/06/2016 al prot. n. 1948/SUAP;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 160/2010, trattasi di procedimento avente ad oggetto la ristrutturazione di fabbricato destinato ad attività di produzione agricola;

Premesso altresì che la Struttura Unica:

- ha dato avvio al procedimento unico ordinario di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010;
- in relazione ai diversi endoprocedimenti, ha acquisito da parte degli Enti competenti i seguenti atti:
 - Riscontro positivo di avvenuta ricezione della documentazione in premessa trasmessa al Comune di Locana – Ufficio Sportello Unico Edilizia in data 28/04/2016 con prot. n. 1402/SUAP;

- Parere tecnico pervenuto da parte dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in data 22/06/2016 al prot. n. 1959/SUAP;
- Autorizzazione Paesaggistica n. 16/16 rilasciata dal Comune di Locana - Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuta in data 28/06/2016 al prot. n. 2018/SUAP.

Accertato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Visti il D. Lgs. 112/1998 ed il D.P.R. 160/2010 e s.m. e i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 19/08/2000 n° 267 e s. m. e i., sulla scorta dei consensi di cui in premessa viene assunto il seguente

Provvedimento Conclusivo

Per l'impresa BUGNI BATTE Paola per l'intervento di modifiche in fabbricato con destinazione a produzione agricola in Loc. Casette Alpe Trucci/snc, nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute negli atti di seguito elencati, costituenti elemento inscindibile del presente provvedimento e che, allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Riscontro positivo di avvenuta ricezione della documentazione in premessa trasmessa al Comune di Locana – Ufficio Sportello Unico Edilizia in data 28/04/2016 con prot. n. 1402/SUAP;
- Parere tecnico pervenuto da parte dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso in data 22/06/2016 al prot. n. 1959/SUAP;
- Autorizzazione Paesaggistica n. 16/16 rilasciata dal Comune di Locana - Ufficio Sportello Unico Edilizia e pervenuta in data 28/06/2016 al prot. n. 2018/SUAP.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n° 1199.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cuorgnè ed all'Albo Pretorio del Comune sede di intervento e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

CUORGNÈ, li 28/06/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Maria Teresa NOTO)
sottoscritto con firma digitale

L'ISTRUTTORE
(Geom. Luca TRIONE)

Oggetto: CONSEGNA: Pratica S.U.A.P. 253/2016 - BUGNI BATTE PAOLA: MODIFICHE IN FABBRICATO AD USO AGRICOLO

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/05/2016 alle ore 18:09:39 (+0200) il messaggio
"Pratica S.U.A.P. 253/2016 - BUGNI BATTE PAOLA: MODIFICHE IN FABBRICATO AD USO AGRICOLO" proveniente da "suap.comune.cuorgne.to.it@pec.it" ed indirizzato a "tecnico.locana@actaliscertymail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec281.20160502180937.11933.04.1.67@pec.aruba.it

Prot. n. 2221 11.1.1/VP.

Torino, 21 GIU 2016



Alla Città di CUORGNE'
Settore tecnico
Servizio Sviluppo Economico
Ufficio SUAP
suap.comune.cuorgne.to.it@pec.it

Alla Sig.ra
BUGNI BATTE Paola
c/o geom. GIACHIN RICCA Graziana
riccagraziana.giachin@geopec.it

Copia per conoscenza
per l'affissione all'albo (art. 13, L. 6/12/1991, n° 394)

Al Comune di LOCANA TO
Al Caposervizio della Valle Orco
SEDE

OGGETTO: richiesta di autorizzazione ad eseguire lavori all'interno del
Parco Nazionale Gran Paradiso.

- Vista la Vs. richiesta del 28.04.2016, pervenuta il 03.05.2016, e successive integrazioni pervenute in data 21.06.2016, al fine di ottenere l'autorizzazione per:

Modifiche in fabbricato ad uso agricolo in loc. Casette, Alpe Trucci, Fg. 6 M. 118-50-51, in comune di Locana-Pratica n° 2016/253, secondo documentazione tecnica geom. G. Giachin Ricca allegata;

- visti gli artt. 10 del R.D.L. 3.12.1922, n° 1584, convertito nella legge 17.4.1925, n° 473 e 3 del Regolamento per l'applicazione della legge citata, modificato con la legge 25.1.1934, n° 233 e l'art. 13 della legge 6-12-1991 n.394;

-.visto l'art. 4 del D.lgs.165/2001;

- visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.06;

- per quanto di propria competenza e fatti salvi i diritti di terzi e le competenze delle altre amministrazioni pubbliche;

si autorizza

a norma delle surrichiamate disposizioni legislative e di regolamento, l'esecuzione dei lavori di realizzazione di quanto sopra richiesto entro il termine di **anni tre**

alle seguenti condizioni: **entro il 15-10-2016 tutte le strutture agricole provvisorie (tipo tettoie, recinzioni, manufatti, ecc.) temporaneamente posate sulle aree Fg. 6 nn. 50-51-54 siano smantellate e rimosse e l'area ripristinata.**

N.B. Comunicazione di inizio e fine lavori dovrà essere data al Caposervizio del Parco e copia della presente autorizzazione dovrà essere tenuta presso il cantiere per eventuali controlli.

Ove prescritto dalle norme vigenti in materia dovrà essere ottenuto permesso di costruire o concessione edilizia comunale. Eventuali opere in variante agli elaborati prodotti potranno essere eseguite esclusivamente PREVIA autorizzazione dell'Ente Parco. In difetto saranno considerate difformi e, a termine di legge, segnalate all'Autorità Giudiziaria.

Il Caposervizio della Valle al quale la presente è diretta per conoscenza, è tenuto a controllare che le condizioni di cui sopra siano rispettate, segnalando tempestivamente in merito.

Il Direttore
(dott. Michele Ottino)

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Sede legale e Direzione: Via Pio VII, 9 - 10135 - Torino - Italia - tel. +39 011.86.06.211 - fax +39 011.81.21.305 - e-mail: segreteria@pngp.it

Sede amministrativa: Via Losanna, 5 - 11100 - Aosta - Italia - tel. +39 0165.44.126 - fax +39 0165.23.65.65 - e-mail: sedeaoosta@pngp.it

codice fiscale 80002210070 partita iva 03613870017 www.pngp.it





COMUNE DI LOCANA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

NEL

PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO

AUT. PAE. N. 16/2016

Locana, lì 24.06.2016

P.E. n. 22/2016

**Oggetto: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Parte III –
Art. 3 L.R. 32/2008 e s.m.i.**

Istanza presentata da: **BUGNI BATTE Paola**Intervento: **“Modifiche di fabbricato ad uso agricolo”.**

Con riferimento alla richiesta pervenuta in data **03.05.2016**, prot. n. **1178**, in merito alla valutazione dell'intervento a committenza privata sottoposto al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 22.01.2004, n.42 – parte III, art.142, lettera c) presentata da **BUGNI BATTE Paola nata a Castellamonte (TO) il 22.04.1977, C.F. BNG PLA 77D62 C133V, residente a Locana (TO) in Fraz. Rosone Via Ceresole n. 49**, diretta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. per interventi di: **“Modifiche di fabbricato ad uso agricolo”** in questo Comune su terreno distinto a catasto nel Foglio **n. 6 particella nn° 118 – 51 – 50** in località **Casette Alpe Trucci – Locana**.

Vista la Deliberazione del C.C. n. 13 del 20.02.2009 ad oggetto: “Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi della L.R. 32/2008”;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella riunione tenutasi in data **04.05.2016** di cui al verbale n. **3**;

Visti i disposti della Legge regionale n.32/2008 e s.m.i.;

Visto l'art.107, comma 3, lettera f, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che gli elaborati sono stati trasmessi alla Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte in data **04.05.2016** prot. n. **1202**, con accertata notifica in data **05.05.2016**;

Visto il parere favorevole pervenuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali prot. n. **9381_34-10-06/134** del **16.06.2016** ns. prot. n. **1780** del **17.06.2016**;

SI RILASCIATA

per quanto di competenza, l'autorizzazione paesaggistica A.P. n. 16/2016, a **BUGNI BATTE Paola** nata a **Castellamonte (TO)** il **22.04.1977**, C.F. **BNG PLA 77D62 C133V**, residente a **Locana (TO)** in **Fraz. Rosone Via Ceresole n. 49**, per interventi di: **“Modifiche di fabbricato ad uso agricolo”** in questo Comune su terreno distinto a catasto nel Foglio **n. 6** **particella nn° 118 – 51 – 50 in località Casette Alpe Trucci – Locana.**

L'autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa vigente, per l'intervento in oggetto, vale per un periodo di anni cinque a partire dalla data del rilascio, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche e edilizia vigenti.

Si ricorda che eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il tribunale Amministrativo regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L.06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Il Responsabile del Procedimento
F.to (MAGLIONE Dott.ssa Tiziana)